

Statuto della Cattedra Ambulante di Ascoli Piceno

FONTE: Prefettura, 1911, busta 8, fasc. serie I / cat. 7 [Cattedra ambulante].

Il documento non reca data; la sua redazione si colloca certamente dopo il novembre 1906 (Regio Decreto del 29 novembre 1906 - "Norme per le commissioni di vigilanza e i concorsi presso le cattedre ambulanti di agricoltura") e probabilmente successivamente alla legge n.513 del 14 luglio 1907 che imponeva una revisione dello Statuto originario; in ogni caso prima dell'aprile 1910 (il 15 aprile Romano Giacomini si dimise da Presidente).

CATTEDRA AMBULANTE DI AGRICOLTURA DI ASCOLI PICENO

STATUTO

DISPOSIZIONI GENERALI

1. È istituito un consorzio fra Enti morali e Istituti di credito per l'impianto e funzionamento nel Circondario di Ascoli Piceno di una Cattedra Ambulante di Agricoltura allo scopo di promuovere l'incremento agricolo e la cooperazione fra proprietari e coltivatori della terra.
2. La sede della Cattedra è stabilita nella città di Ascoli Piceno.
3. I fondi necessari pel mantenimento ed esercizio di detta Cattedra sono forniti:
dal Governo
dalla Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno
dalla Provincia
dai Comuni del Circondario
dagli Istituti di credito
e da tutti gli altri Enti che intendono concorrere allo sviluppo della Istituzione.
4. Il pagamento dei contributi si effettuerà per gli Enti morali ed Istituti di credito a principio d'anno.
5. All'Istituzione della Cattedra è preposto un Comitato amministrativo, di sette membri formato secondo il concetto del R° Decreto del 29 Novembre 1906 art° I°:
"Presso le Cattedre Ambulanti di Agricoltura è istituita una Commissione locale di vigilanza, eletta dagli Enti, che contribuisce al mantenimento della Istituzione con una somma non minore di L. 1.500 annue. Ciascun Ente elegge un rappresentante ed il Ministero di Agricoltura uno speciale delegato.

Il Comitato rimarrebbe quindi costituito da:

- a) 1 Rapp.te della Provincia
- b) 1 id del Governo
- c) 1 id della Cassa di Risparmio di Ascoli
- d) 1 id del Comune di Ascoli Piceno
- e) 1 id dei Mandamenti di Ascoli e Sambenedetto del Tronto
- f) 1 id id Offida - Montalto Marche
- g) 1 id id Amandola – Arquata del Tronto

6. I delegati o rappresentanti degli Enti di cui alle lettere a b c d del precedente articolo, sono eletti e designati dalle rispettive Amministrazioni; quelli di cui alle lettere e f g dai Comuni dei Mandamenti.

7. Il Comitato Amministrativo resta in carica cinque anni e sceglie fra i suoi membri il proprio Presidente e Vice-Presidente che durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Quando uno dei membri venga a mancare per qualsiasi ragione, dovrà essere surrogato entro tre mesi e prenderà l'anzianità di colui che egli ha sostituito.

8. Al Comitato Amministrativo spetta:

- a) di rappresentare la Cattedra nelle sue varie relazioni,
- b) di approvare il programma annuale di lavoro ed i relativi cambiamenti nell'anno nel caso occorrono,
- c) approvare i bilanci,
- d) nominare il Direttore e il personale dipendente,
- e) fissare gli stipendi e stabilire le mansioni degli impiegati,
- f) sorvegliare l'andamento del servizio e dirigere quanto è inerente alla Istituzione.

Funge da Segretario il Direttore della Cattedra.

9. Le adunanze del Comitato sono valide se intervengono almeno quattro membri.

PERSONALE TECNICO

10. Al servizio tecnico della Cattedra intenderà il Direttore tecnico della medesima, coadiuvato da uno o più Assistenti.

11. Il Direttore dovrà (secondo le disposizioni governative):

- a) essere laureato in scienze agrarie da almeno un triennio;
- b) provare di aver passato questo periodo di tempo o nell'insegnamento agrario ambulante o partecipato alla direzione di aziende agrarie.

12. Gli stipendi ed obblighi del Direttore ed Assistente vengono stabiliti in apposito capitolato.

13. L'Assistente o gli Assistenti che coadiuveranno il Direttore tecnico in tutte le mansioni nel modo che questi crederà di stabilire, coll'approvazione del Consiglio di Amministrazione, dovranno avere la laurea in scienze agrarie.

Essi saranno nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore. La nomina avrà la durata di un anno salvo conferma di anno in anno.

14. L'azione della Cattedra si svolgerà principalmente:

- a) con lo studio delle questioni agricole, per iniziativa propria e degli associati;
- b) conferenze teorico-pratiche a seconda dei determinati ed opportuni programmi, da tenersi nel Capoluogo o nei Comuni del Circondario;
- c) con l'impianto dei campi sperimentali nelle diverse zone del Circondario;
- d) con consulti nella sede della Cattedra in giorno fisso della settimana, e fuori della residenza quando il Direttore vi si trovi nel disimpegno del suo ufficio;
- e) col facilitare ai proprietari le analisi chimiche agrarie dei terreni e dei concimi;
- f) coll'agevolare infine agli agricoltori i rapporti necessari per favorire la vendita dei loro prodotti e l'acquisto delle materie prime necessarie all'agricoltura, promuovendo anche Consorzi, Cooperative, Sindacati ed altre Istituzioni simili che valgano a raccogliere le forze di tutti gli interessati della regione.

=====

DISPOSIZIONI SPECIALI

1. Possono essere nominati Soci benemeriti dell'Istituzione quegli Enti o privati che con eccezionale concorso morale e materiale ne promuovano lo sviluppo e ne facilitino il funzionamento.
2. La Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno che col valido suo aiuto morale e col suo generoso contributo annuale già deliberato, rese possibile l'impianto della Cattedra Agraria Ambulante nel Circondano di Ascoli, venne dichiarata da ora Benemerita della Istituzione ed il di Lei Presidente Amministrativo sarà il Presidente Onorario dell'Associazione.

CATTEDRA AMBULANTE DI AGRICOLTURA

di Ascoli Piceno

IL PRESIDENTE

Firmato: R.Giacomini